

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 12.11.2013 N. 4484

**Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) -
Ottavo aggiornamento.**

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2011 a titolo “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”;

Considerato che, come disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del predetto decreto legislativo n. 214/05, il

Anno XLIV - N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 18.12.2013 - pag. 54

Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 536, si compone di un Servizio fitosanitario centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, operante presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e di Servizi fitosanitari regionali, che espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale;

Considerato che l’articolo 6 – comma 2 - del citato D. M. 07/02/2011 prevede che siano effettuati ogni anno accertamenti relativi alla presenza del punteruolo rosso dai Servizi Fitosanitari Regionali, nell’ambito del territorio di competenza;

Considerato che l’articolo 2 – comma 2 – della sopra citata normativa prevede che in ciascun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:

- a) “zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell’organismo nocivo e se ne può ritenere tecnicamente possibile l’eradicazione;
- b) “zona di contenimento”: area in cui la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all’eliminazione del citato organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione dell’organismo nocivo stesso;

c) “zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata;

d) “zona delimitata”: area costituita dall’insieme della “zona infestata”, della “zona di contenimento” e della “zona cuscinetto”.

Visti i precedenti Decreti Dirigenziali n. 924 del 09/04/2008, n. 3540 del 27/11/2008, n. 170 del 05/02/2010, n. 663 del 14/03/2011, n. 2832 del 14/03/2011, n. 425 del 10/02/2012, n. 2524 del 09/07/2012 e n. 149 del 21/01/2013 con i quali, sulla base dei ritrovamenti dell’insetto in oggetto nei relativi territori comunali, sono stati via via dichiarati “zona infestata” i territori dei Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Cervo, Imperia, Diano Castello, Diano Marina e S. Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, e Andora, Laignueglia, Alassio, Albenga, Ceriale, Loano, Borghetto S. Spirito, Boissano e Albisola Superiore, in provincia di Savona, e il Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base dei citati ritrovamenti, ha predisposto la suddivisione del territorio regionale in conformità alle definizioni delle sopracitate zone;

Considerato che, di recente, è stata rilevata la presenza del punteruolo rosso della palma nei Comuni di Camporosso, Vallebona e Riva Ligure, in provincia di Imperia e nei Comuni di S. Margherita Ligure e Genova, in provincia di Genova e che, di conseguenza, i territori di tali comuni debbano essere dichiarati “zona infestata” ai sensi del sopra citato decreto D. M. 07/02/2011;

Considerato che l’effetto del sopra citato ampliamento della zona infestata comporta l’ampliamento dell’attuale zona cuscinetto del territorio regionale con l’inclusione in tale zona dei Comuni di Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Leivi, Lumarzo Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Neirone, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Zoagli, della provincia di Genova;

Considerato che una corretta strategia di difesa si debba basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta dipende, nella maggioranza dei casi, dalle specifiche circostanze in cui versa il singolo esemplare di palma;

Considerato che le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo in argomento sono

Anno XLIV - N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 18.12.2013 - pag. 55

definite nel Piano d’Azione Nazionale approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 – comma 2, punto a) – del più volte citato D. M. 07/02/2011, i Servizi Fitosanitari Regionali devono adottare e tenere aggiornato un proprio Piano d'Azione Regionale;

Considerato che la Regione Liguria, con Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n° 663 del 14/03/2011, ha approvato il proprio Piano d'Azione Regionale contenente le varie misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo e che con Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n° 598 del 11/02/2013 ha approvato il primo aggiornamento del Piano stesso;

Considerato che, nonostante la costante e assidua applicazione delle misure fitosanitarie sopra citate, volte all'eliminazione dell'organismo nocivo in oggetto, nei territori infestati dei Comuni di Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, e di Laigueglia, Alassio e Albenga, in provincia di Savona, la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione;

Ritenuto, quindi, di dichiarare, sulla base della conoscenza sino ad oggi acquisita sulla presenza in Liguria del punteruolo rosso della palma, nuove “zone infestate” i territori dei Comuni di Camporosso, Vallebona e Riva Ligure, in provincia di Imperia e dei Comuni di S. Margherita Ligure e Genova, in provincia di Genova;

Ritenuto che l'effetto del sopra citato ampliamento della zona infestata comporta l'ampliamento dell'attuale zona cuscinetto del territorio regionale con l'inclusione in tale zona dei Comuni di Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Leivi, Lumarzo Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Neirone, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Zoagli, della provincia di Genova;

Ritenuto di dichiarare “zone di contenimento” i territori dei Comuni di Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, e di Laigueglia, Alassio e Albenga, in provincia di Savona, in quanto in detti territori la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eliminazione;

Ritenuto di aggiornare, così come rappresentato nell'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante, il quadro regionale della diffusione del punteruolo, evidenziando che in Liguria sussistono:

- . a) diciannove “zone infestate” individuate nei territori dei Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso, Vallebona, Ospedaletti, Riva Ligure, Imperia, Diano Castello, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare e Cervo, in provincia di Imperia, Andora, Ceriale, Loano, Borghetto S. Spirito, Boissano e Albisola Superiore, in provincia di Savona, Genova e S. Margherita Ligure, in provincia di Genova;
- . b) una “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle sopra indicate zone infestate, costituita dai Comuni di San Biagio della Cima, Soldano, Seborga,

Dolceacqua, Perinaldo, Olivetta San Michele, Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Triora, Molini di Triora, Carpasio, Aurigo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico, Borgomaro, Caravonica, Chiusavecchia, Lucinasco, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellano, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, S. Stefano al Mare, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Terzorio, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Bardineto, Giustenice, Magliolo, Tovo S. Giacomo, Erli, Pietra L., Borgio Verezzi, Finale L., Balestrino, Zuccarello, Castelbianco, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d'Albenga, Ortovero, Onzo, Garlenda, Casanova Lerrone, Ranzo, Stellanello, Testico, Villafaraldi, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Castello, Pontedassio, Vasia, Cesio, Borghetto d'Arroscia, Aquila d'Arroscia, Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare,

Anno XLIV - N. 51 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 18.12.2013 - pag. 56

Celle Ligure, Dego, Giusvalla, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Stella, Vado Ligure, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Leivi, Lumarzo Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Neirone, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrenna, e Zoagli;

c) cinque “zone di contenimento” individuate nei territori dei Comuni di Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, e di Laignueglia, Alassio e Albenga, in provincia di Savona;

Ritenuto di specificare che, al di fuori dei diciannove Comuni infestati e dei cinque Comuni dichiarati “zone di contenimento” sopra elencati, tutti gli altri comuni della Liguria risultano indenni dalla presenza del punteruolo rosso in argomento;

Ritenuto specificare che le piante di palma sensibili, elencate all'art. 2 - comma 1b - del citato D. M. 07/02/2011, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l'emissione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso;

DECRETA

di dichiarare, ai sensi del sopra citato Decreto Ministeriale 07/02/11 e per i motivi in premessa specificati, “zona infestata” i territori dei Comuni di Camporosso, Vallebona e Riva Ligure, in provincia di Imperia e dei Comuni di S. Margherita Ligure e Genova, in provincia di Genova;

di ampliare l'esistente "zona cuscinetto" con l'inclusione in detta zona dei Comuni di Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Coreglia Ligure, Davagna, Leivi, Lumarzo Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Neirone, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Zoagli, della provincia di Genova;

di dichiarare, ai sensi del sopra citato Decreto Ministeriale 07/02/11 e per i motivi in premessa specificati, "zona di contenimento" i territori dei Comuni di Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, e di Laigueglia, Alassio e Albenga, in provincia di Savona;

Ritenuto di aggiornare, così come rappresentato nell'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante, il quadro regionale della diffusione del punteruolo, evidenziando che in Liguria sussistono:

- a) diciannove "zone infestate" individuate nei territori dei Comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Camporosso, Vallebona, Ospedaletti, Riva Ligure, Imperia, Diano Castello, Diano Marina, S. Bartolomeo al Mare e Cervo, in provincia di Imperia, Andora, Ceriale, Loano, Borghetto S. Spirito, Boissano e Albisola Superiore, in provincia di Savona, Genova e S. Margherita Ligure, in provincia di Genova;
- b) una "zona cuscinetto", del raggio di 10 Km., intorno alle sopra indicate zone infestate, costituita dai Comuni di San Biagio della Cima, Soldano, Seborga, Dolceacqua, Perinaldo, Olivetta San Michele, Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Triora, Molini di Triora, Carpasio, Aurigo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico, Borgomaro, Caravonica, Chiusavecchia, Lucinasco, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellano, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, S. Stefano al Mare, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Terzorio, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Bardineto, Giustenice, Magliolo, Tovo

S. Giacomo, Erli, Pietra L., Borgio Verezzi, Finale L., Balestrino, Zuccarello, Castelbianco, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d'Albenga, Ortovero, Onzo, Garlenda, Casanova Lerrone, Ranzo, Stellanello, Testico, Villafaraldi, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Castello, Pontedassio, Vasia, Cesio, Borghetto d'Arroscia, Aquila d'Arroscia, Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Dego, Giusvalla, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Stella, Vado Ligure, Varazze, Cogoleto, Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Coreglia Ligure, Davagna, Leivi, Lumarzo Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Neirone, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo,

Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, e Zoagli;

c) cinque “zone di contenimento” individuate nei territori dei Comuni di Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, e di Laigueglia, Alassio e Albenga, in provincia di Savona;

di specificare che, al di fuori dei diciannove Comuni infestati e dei cinque Comuni dichiarati “zone di contenimento” sopra elencati, tutti gli altri comuni della Liguria risultano indenni dalla presenza del punteruolo rosso in argomento;

di specificare che le piante di palma sensibili, elencate all'art. 2 – comma 1b - del citato D. M. 07/02/2011, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l'emissione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE Marcello Storace

(segue allegato)

